



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Oggetto: Influenza aviaria. Misure di controllo straordinarie e rafforzamento della vigilanza permanente. Sospensione temporanea all'utilizzo in deroga dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 117, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", art. 16;

VISTA la Decisione 2005/734/CE della Commissione del 19 ottobre 2005 che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alto patogenicità provocata da virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame ed ad altri volatili in cattività e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio;

VISTA la Decisione 2006/437/CE della Commissione del 4 agosto 2006 che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 "Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

VISTA la Disposizione 14 dicembre 2015 del Ministero della Salute (GU n. 303 del 31 dicembre 2015) recante " Attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea 2015/2225 del 30 novembre 2015 che proroga l'applicazione della decisione della Commissione europea 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 recante deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attività venatoria, e successive modificazioni";

VISTA l'Ordinanza 26 agosto 2005, e successive modificazioni, concernente "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile";

VISTE le note della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, prot. DGSAF n. 25636 del 9 novembre 2016 e n. 28107 del 7 dicembre 2016 con le quali è stato raccomandato alle regioni e province autonome il rafforzamento della vigilanza veterinaria permanente nonché l'esecuzione di controlli straordinari sull'attuazione delle misure di biosicurezza di cui all'Allegato A dell'Ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche;

RILEVATO che in data 28 dicembre 2016 è stata confermata, da parte del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, una positività per virus influenzale tipo A ad alta patogenicità (HPAI), sottotipo H5N5, in organi prelevati da un volatile selvatico ritrovato morto in provincia di Gorizia;

CONSIDERATA la grave situazione epidemiologica europea legata alla circolazione di virus influenzale H5N8 ad alta patogenicità in numerosi Stati membri (Austria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Olanda, Polonia, Regno Unito, Romania, Serbia, Svizzera, Ungheria e Svezia) per un totale di 498 casi dei quali 214 focolai nel pollame domestico e 247 casi nell'avifauna selvatica;

VALUTATA l'attuale situazione epidemiologica sul territorio nazionale ed il rischio di diffusione del virus influenzale a seguito di contatto con l'avifauna selvatica;

SENTITO l'istituto zooprofilattico delle Venezie sede del Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria;

RITENUTO, pertanto di sospendere la deroga al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attività venatoria ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 della citata Disposizione 14 dicembre 2015;

RITENUTO altresì di rafforzare le misure straordinarie di controllo al fine di scongiurare l'introduzione della malattia anche nella popolazione domestica, con particolare riferimento alla puntuale attuazione di tutte le misure di biosicurezza già previste dalla citata Ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche;

DISPONE

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della Disposizione 14 dicembre 2015, citata in premessa, è immediatamente sospesa la deroga al divieto di utilizzo nell'attività venatoria nazionale dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi su tutto il territorio.
2. Le Regioni e le Province autonome garantiscono un elevato livello di vigilanza veterinaria permanente dell'influenza aviaria e, in particolare, tramite i Servizi veterinari delle ASL, assicurano la verifica dell'applicazione da parte degli allevatori delle misure di biosicurezza di cui all'allegato A dell'Ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche.
3. Su tutto il territorio nazionale i detentori e i proprietari del pollame allevato garantiscono l'applicazione delle suindicate misure di biosicurezza e, in particolare, che:
 - a) sia mantenuta una netta separazione tra il pollame domestico e selvatico, sia a livello commerciale sia rurale ed, in particolare, che gli animali presenti negli allevamenti all'aperto siano tenuti all'interno dei capannoni (galline ovaiole free-range, biologiche, oche e anatre, svezzatori, etc.); nel caso in cui non fosse possibile detenere il pollame al chiuso, per gravi motivi di benessere animale, le aree di alimentazione e abbeveraggio del pollame non devono essere accessibili ai volatili selvatici;

- b) sia vietato l'ingresso all'area di allevamento alle persone estranee;
- c) per quanto possibile, sia impedito agli automezzi di trasporto mangime, di accedere all'area circostante i capannoni;
- d) sia proibito l'accesso all'area di allevamento agli automezzi del ritiro dei morti e della pollina;
- e) siano stoccati in depositi chiusi e coperti i materiali d'uso (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) e le attrezzature d'allevamento e di carico (muletti, pale, nastri e macchine di carico ecc.);
- f) siano attuate misure straordinarie di pulizia e disinfezione in particolare degli automezzi che devono necessariamente accedere all'azienda. È necessario assicurarsi che i prodotti disinfettanti siano efficaci nei confronti del virus e che siano utilizzati alle concentrazioni previste dalla Ditta produttrice;
- g) siano registrate accuratamente tutte le entrate e le uscite di persone, automezzi e animali, negli allevamenti a carattere commerciale;
- h) sia adeguatamente informato in merito al rischio di introduzione del virus influenzale e sulle misure di biosicurezza che devono essere adottate il personale che lavora presso l'azienda o che in qualsiasi modo abbia accesso all'area di allevamento.

5. Negli allevamenti di tacchini da carne, di galline ovaiole per la produzione di uova da consumo e di oche e anatre, i Servizi veterinari delle ASL, al momento del sopralluogo per la verifica dell'applicazione del presente provvedimento, verificano i registri di mortalità e di assunzione di alimento, nonché effettuare controlli virologici con il prelievo di 20 tamponi, sia tracheali sia cloacali, per allevamento, distribuiti nei diversi capannoni.

Articolo 2

1. Le regioni e province Autonome destinatarie del presente provvedimento, informano i rispettivi Assessorati Caccia e Pesca, in merito alla situazione epidemiologica attuale nonché sulla necessità di conferire agli IZZSS, esemplari di avifauna trovati morti, con particolare riferimento alla presenza di mortalità anomala (più di un soggetto nella stessa zona di rilevazione) di anatidi selvatici ai fini delle attività di sorveglianza passiva nei confronti dell'influenza aviaria.

2. Il presente Dispositivo potrà essere modificato qualora dovessero mutare le condizioni epidemiologiche che ne hanno resa necessaria l'adozione.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Silvio Borrello

